



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2018

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale n. 6 del 2010, articolo 7. Criteri e modalità di accesso al contributo di solidarietà per il patrocinio legale a favore di donne vittime di violenza. Prenotazione fondi di Euro 300.000,00.

Il giorno **19 Dicembre 2025** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

ACHILLE SPINELLI

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI

FRANCESCA GEROSA

MATTIA GOTTARDI

SIMONE MARCHIORI

MARIO TONINA

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La violenza sulle donne rappresenta un rilevante problema sociale, al quale è necessario rispondere in maniera sistematica attraverso interventi multidisciplinari e integrati. La legge provinciale n. 6 del 2010 (*Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime*) ha affrontato il fenomeno in modo organico con l'intento di prevenirlo e di tutelare le donne che subiscono situazioni di violenza. La disciplina prevede interventi di protezione e di supporto per permettere alle donne di intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza e riacquisire la propria autonomia.

Per rafforzare il quadro degli interventi la legge provinciale n. 10 del 2024 ha modificato la legge provinciale n. 6 del 2010, prevedendo all'articolo 7 un contributo di solidarietà per il patrocinio legale a favore di donne vittime di violenza (di seguito contributo).

In particolare l'articolo 7 prevede che:

“1. La Provincia sostiene le donne vittime di violenza nell'ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase che precede l'avvio delle stesse contribuendo alle spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile.

2. Il contributo è riconosciuto nel limite massimo di 5.000 euro ed è concesso se non sussistono le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

3. Possono accedere al contributo le donne che hanno già promosso un'azione giudiziaria o intendono promuoverla e che sono prese in carico dai servizi sociali territoriali o dai soggetti accreditati previsti dal comma 2 dell'articolo 9.”.

In armonia con la normativa vigente e con gli impegni assunti dalla legge n. 77 del 2013 di ratifica della Convenzione di Istanbul (*Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica*), la finalità del contributo è quella di sostenere e fornire un concreto aiuto economico alle donne che subiscono violenza per l'accesso alla giustizia. Il contributo concorre a promuovere le condizioni per accedere ad un'adeguata assistenza legale nell'ottica del pieno riconoscimento dei diritti e indipendentemente dal fatto che le interessate abbiano presentato o meno una denuncia formale per reati di violenza.

Per costruire un efficace percorso di fuoriuscita dalla violenza è necessario infatti che le donne vengano adeguatamente orientate rispetto agli strumenti giuridici e alle tutele legali previste dall'ordinamento, agli interventi e alle misure di protezione offerte loro.

A garanzia della tutela dei diritti di difesa il DPR n. 115 del 2002 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*), all'articolo 76, comma 1, prevede che può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 9.296,22, importo aggiornato a Euro 13.659,64 con decreto del Ministro della Giustizia del 22 aprile 2025; l'articolo 76, comma 4 ter prevede che la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti.

Pertanto le vittime delle fattispecie di reato connessi alla violenza sopra riportati sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal reddito, godendo quindi di una rafforzata tutela in sede penale.

Si ricorda in merito che le *Linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*, adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) con delibera del 9 maggio 2018, evidenziano la necessità di porre in essere particolari attenzioni nella trattazione di questo tipo di procedimenti e di migliorare i collegamenti tra il settore penale e quello civile e minorile, prevedendo una regolare attività di

monitoraggio sull'applicazione delle linee guida stesse. Inoltre la *Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*, approvata dalla Commissione d'inchiesta sul femminicidio nella seduta del 20 aprile 2022, sottolinea la problematica, già segnalata dagli osservatori internazionali come il GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence), del mancato riconoscimento della violenza domestica nei procedimenti civili e minorili. Nelle conclusioni la relazione recita: “*Un'ulteriore forma di vittimizzazione secondaria delle donne vittime di violenza è rappresentata dai costi economici per sostenere sia le spese legali e di separazione, sia la ricostruzione di una esistenza libera dalla violenza ed indipendente. Al riguardo, occorre in primo luogo modificare le norme che disciplinano il patrocinio a spese dello Stato, prevedendo che nei procedimenti civili o minorili aventi ad oggetto l'affidamento di figli minori o la titolarità della responsabilità genitoriale, in presenza di allegazioni di violenza, siano ampliati i requisiti di accesso, in analogia a quanto previsto per i procedimenti penali; in secondo luogo è necessario ampliare il supporto alle donne vittime di violenza nei piani di sostegno previsti per le donne nei vari settori della vita quotidiana (lavoro, casa, cura dei figli, servizi).*”.

In linea con la richiamata relazione sono le indicazioni fornite dal *Libro bianco per la formazione sulla violenza contro le donne*, curato dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità, e pubblicato a novembre 2024. In tale documento è evidenziato che i procedimenti civili e minorili sono i più delicati per l'effettivo contrasto alla violenza contro le donne e per il rischio di vittimizzazione secondaria delle madri che denunciano la violenza su di sé e/o sui propri figli e figlie.

Spesso inoltre le donne che subiscono violenza vivono o hanno vissuto relazioni caratterizzate da disparità di potere economico, in cui il partner o ex partner ha limitato l'accesso alle risorse finanziarie personali e familiari o le ha gestite unilateralmente. Questa forma di violenza economica può rappresentare per le donne un ostacolo nell'accesso alla giustizia. È importante pertanto prevedere meccanismi di sostegno economico per le donne utili a controbilanciare la disparità e garantire loro di rappresentare le proprie istanze e difendere i propri diritti personali e patrimoniali.

Dai documenti citati emerge pertanto come il riconoscimento della violenza risulti centrale nella tutela dei diritti delle donne al fine di prevenire la vittimizzazione secondaria, ma anche in relazione alla tutela delle persone di minore età, vittime di abuso o violenza assistita. In proposito l'articolo 31 della Convenzione di Istanbul, ai fini di prevenire il rischio di una reiterazione dei maltrattamenti, stabilisce che al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza. Inoltre l'articolo 26 della Convenzione impone alle parti di adottare misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza.

Il contributo di solidarietà per il patrocinio legale a favore di donne vittime di violenza previsto dall'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2010 risponde all'esigenza di fornire strumenti effettivi di tutela. Questo è riconosciuto se non sussistono le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed ha la finalità specifica di supportare le donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza attraverso il sostegno solidaristico nell'ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase che precede l'avvio delle stesse nonché nella composizione stragiudiziale delle controversie, contribuendo alle spese di assistenza legale, sia in ambito penale sia in ambito civile. Tale contributo, che è una tantum e a fondo perduto, è determinato in un importo massimo di Euro 5.000,00 e ne possono beneficiare donne che subiscono violenza che sono in carico ai servizi sociali territoriali o ai soggetti antiviolenza accreditati (case rifugio e centri antiviolenza).

Per accedere al contributo è necessario possedere il requisito di una condizione economico-

patrimoniale pari o inferiore a un indicatore stabilito in via sperimentale, considerata la recente riforma del sistema ICEF (Indicatore della condizione economica delle famiglie) introdotta con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1256 del 2025, e la necessità di raccogliere dati e informazioni sull'attuazione della riforma stessa. Il nucleo di riferimento ai fini ICEF è quello costituito dalla donna che ha subito violenza compresi i figli fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 bis della legge provinciale n. 6 del 2010.

Per la definizione della disciplina attuativa del sopracitato articolo 7 ci si è avvalsi del supporto dell'Avvocatura della Provincia e della collaborazione dei/delle legali degli enti gestori dei servizi antiviolenza. Inoltre si sono svolti più confronti con l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa al fine di individuare l'indicatore ICEF più adeguato alla luce della recente riforma in materia. Sono stati altresì svolti confronti sulla proposta di disciplina con gli Ordini degli avvocati di Trento e Rovereto.

Per dare risposta alle domande di accesso al contributo si presume nella prima fase attuativa dei Criteri una spesa pari a Euro 100.000,00 per ciascun esercizio finanziario relativo agli anni 2026, 2027 e 2028, per un importo complessivo pari a Euro 300.000,00.

Si rende quindi necessario prenotare questa spesa pari a Euro 300.000,00, che trova copertura sul capitolo 402610, imputandola tenuto conto dell'esigibilità della spesa, nel seguente modo:

- Euro 100.000,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2026;
- Euro 100.000,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2027;
- Euro 100.000,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2028.

Con successive determinazioni dirigenziali saranno concessi i contributi e assunti i relativi impegni di spesa; inoltre, in caso di riscontro di fabbisogno, sarà disposta l'eventuale integrazione delle risorse compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale per le finalità di cui al presente atto.

Con provvedimento dirigenziale sarà inoltre approvata la modulistica relativa alla presentazione delle domande di contributo, che si propone siano presentate dal giorno 15 gennaio 2026.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visti gli atti e le motivazioni in premessa citati;
- vista la legge provinciale n. 6 del 2010;
- vista la legge n. 136 del 2010;
- visto il d. lgs. n. 36 del 2023;
- vista la legge provinciale n. 23 del 1992;
- vista la legge provinciale n. 7 del 1997;
- visto l'articolo 56 e l'allegato 4/2 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- visto il parere positivo dell'Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa in merito alla proposta di disciplina;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa i *Criteri e modalità di accesso al contributo di solidarietà per il patrocinio legale a favore di donne vittime di violenza, ai sensi*

dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2010”, allegati a questo provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che le domande per accedere al contributo di solidarietà per il patrocinio legale a favore di donne vittime di violenza possono essere presentate dal giorno 15 gennaio 2026;
3. di dare atto che il requisito relativo alla condizione economico patrimoniale utile per accedere al contributo di cui al punto 2. è stabilito in via sperimentale, vista la recente riforma del sistema ICEF adottata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1256 del 2025, e che lo stesso è oggetto di monitoraggio al fine di un'eventuale revisione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni relative al Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP) e che questo corrisponde all'espressione alfanumerica C41H25002120003;
5. di prenotare la spesa di Euro 300.000,00 prevista dal presente provvedimento, coerentemente con l'esigibilità della spesa, nel seguente modo:
 - Euro 100.000,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2026;
 - Euro 100.000,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2027;
 - Euro 100.000,00 sul capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2028;
6. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la concessione dei contributi di cui al punto 2. e l'assunzione dei relativi impegni di spesa nonché l'eventuale integrazione delle risorse di cui al punto 5. compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale per le finalità di cui al presente atto;
7. di prevedere che con determinazione dirigenziale sia approvata la modulistica relativa alla presentazione delle domande di contributo di cui al punto 2.;
8. di dare atto che gli interventi del presente provvedimento non sono soggetti alle disposizioni relative al registro nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 della legge n. 234 del 2012, trattandosi di erogazione di contributi a favore di privati che non svolgono attività economica;
9. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento rimane escluso dall'ambito di applicazione della legge n. 136 del 2010, trattandosi di erogazione di contributi a favore di soggetti privati in stato di bisogno o fragilità personale e sociale;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del suo allegato sul sito internet istituzionale della Provincia;
11. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri e modalità di accesso al contributo di solidarietà per il patrocinio legale

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**Criteri e modalità di accesso al contributo di solidarietà per il patrocinio
legale a sostegno delle donne vittime di violenza
ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2010**

(Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La Provincia riconosce, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2010 (*Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime*) c.m. con legge provinciale n. 10 del 2024, un contributo una tantum di solidarietà a fondo perduto per il patrocinio legale a sostegno delle donne vittime di violenza (di seguito contributo).
2. Il contributo ha la finalità di supportare le donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza attraverso il sostegno solidaristico nell'ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase che precede l'avvio delle stesse nonché nella composizione stragiudiziale delle controversie, contribuendo alle spese di assistenza legale, sia in ambito penale sia in ambito civile.
3. La scelta da parte delle donne dei professionisti che forniscono assistenza legale è libera e fondata sul rapporto fiduciario. La Provincia collabora con gli Ordini degli Avvocati di Trento e Rovereto nell'organizzazione di percorsi formativi sulla violenza contro le donne rivolti ai professionisti iscritti agli Ordini stessi.

Art. 2
Requisiti e condizione di accesso al contributo

1. Possono accedere al contributo le donne, anche minorenni, vittime di violenza in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
 - a) residenza in provincia di Trento;
 - b) indicatore ICEF per gli interventi di sostegno al reddito pari o inferiore a 0,30, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1256 del 2025, considerando quale nucleo di riferimento quello costituito dalla donna che ha subito violenza compresi i figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 3 comma 1 bis della legge provinciale n. 6 del 2010;
 - c) presa in carico della donna che subisce violenza, attestata ai sensi della legge provinciale n. 6 del 2010 e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1138 dell'8 agosto 2025.
2. Il requisito di cui al comma 1, lett. c) non è considerato con riferimento alle domande di saldo, di cui all'articolo 4, comma 5.
3. Il contributo è concesso se non sussistono le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Art. 3
Misura e concessione del contributo

1. Il contributo è riconosciuto a fronte di spese legali effettivamente sostenute nel limite massimo complessivo di Euro 5.000,00. Sono ammissibili le spese nei limiti dei valori tabellari medi previsti dalla normativa nazionale vigente.
2. Il contributo include le spese di opinamento delle fatture e, nel caso di domanda presentata a titolo di acconto, dei proforma di fattura (di seguito proforma) allegati alla domanda di accesso al contributo.
3. Il contributo è concesso secondo le modalità di cui all'articolo 4.

Art. 4
Domanda di accesso al contributo

1. La domanda di accesso al contributo è presentata dalla donna interessata alla struttura provinciale competente in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne (di seguito Struttura). In caso di persona minorenne la domanda è presentata dal soggetto che ne esercita la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale.
2. Con la domanda è richiesto l'accesso al contributo per un importo massimo pari a Euro 5.000,00. La domanda può essere presentata anche:
 - a) a titolo di acconto con riferimento alle spese legali iniziali, riconoscibili nel limite massimo di Euro 1.500,00;
 - b) a titolo di saldo, con riferimento alle ulteriori spese legali sostenute, per un importo massimo complessivo pari a Euro 5.000,00 incluso l'acconto; la domanda di saldo va presentata entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di acconto.
3. Nella domanda sono dichiarati il possesso dei requisiti e l'insussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
4. Alla domanda sono allegati:
 - a) l'attestazione di presa in carico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
 - b) la fattura o, in caso di domanda presentata a titolo di acconto, il proforma emessi dal legale e opinati dall'Ordine degli avvocati, nei quali è riportata la dicitura "assistenza legale resa ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2010" e sono indicate le fasi delle attività. La fattura o il proforma devono essere di data successiva alla data di approvazione di questi Criteri e le relative prestazioni professionali devono essere di data successiva rispetto a quella dell'attestazione di presa in carico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
 - c) il provvedimento dell'Ordine degli Avvocati di rigetto della domanda di ammissione anche provvisoria al patrocinio a spese dello Stato; tale provvedimento deve essere di data non antecedente 6 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.

5. Alla domanda presentata a titolo di saldo non è allegata l'attestazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c); la fattura allegata a tale domanda deve essere di data non eccedente i 24 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di acconto.
6. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nell'esercizio di riferimento sono considerate automaticamente, sulla base della documentazione presentata nell'originaria istanza, e finanziate in via prioritaria nell'esercizio finanziario immediatamente successivo.
7. La domanda è presentata alla Struttura con una delle seguenti modalità: in via telematica anche a mezzo e-mail o PEC, con raccomandata A/R, con consegna a mano anche avvalendosi del supporto degli sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia previsti dall'articolo 34 della legge provinciale n. 23 del 1992.

Art. 5

Istruttoria, concessione ed erogazione del contributo

1. La Struttura procede alla verifica delle domande presentate e della relativa documentazione allegata, in ordine cronologico di presentazione, avvalendosi anche del supporto dell'Avvocatura della Provincia.
2. La concessione del contributo è disposta dalla Struttura con provvedimento riservato, al fine di garantire la protezione dei dati personali della persona richiedente, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo esigenze istruttorie.
3. Se il contributo è richiesto a titolo di acconto e di saldo sono adottati due distinti provvedimenti di concessione.
4. Quando alla domanda presentata a titolo di acconto è allegato il proforma, la relativa fattura, con le caratteristiche di cui all'articolo 4, deve essere presentata alla Struttura entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda stessa, pena la decadenza dal contributo ai sensi dell'articolo 6.
5. Il contributo è erogato alla persona beneficiaria entro 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
6. La persona beneficiaria può delegare l'Amministrazione provinciale ad erogare il contributo al legale che ha emesso la fattura o il proforma.

Art. 6

Decadenza dal contributo

1. La decadenza dal contributo è disposta, previo avviso, quando nella domanda di accesso al beneficio è accertata la presenza di dichiarazioni mendaci o quando, in caso di domanda presentata a titolo di acconto a cui è allegato il proforma, la beneficiaria non presenta la fattura ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
2. La modifica delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'articolo 2, comma 3, successiva alla concessione del contributo anche a titolo di acconto non determina la decadenza dal contributo stesso.

3. Nei casi di decadenza dal contributo, la beneficiaria è tenuta alla restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito del mandato di pagamento della Provincia fino alla data dell'effettiva restituzione.

Art. 7
Incompatibilità e cumulabilità

1. Il contributo è incompatibile con il patrocinio a spese dello Stato ed è cumulabile con altre agevolazioni concesse in base a disposizioni provinciali o statali.

Art. 8
Norma transitoria

1. In prima applicazione l'attestazione di presa in carico di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), deve essere di data successiva all'8 agosto 2025, data di approvazione della deliberazione di Giunta provinciale n. 1138 sui Criteri relativi a tale attestazione.